



Comune *di* Otricoli

[www.comune.otricoli.tr.it](http://www.comune.otricoli.tr.it)

# Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste popolari

Il "Regolamento comunale per la disciplina delle sagre e delle feste popolari" è stato adottato con atto del Consiglio comunale n°19 del 3/7/2015, e succ. modif. e integraz.

## INDICE

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione	pag. 3
Art. 2 - Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari	pag. 3
Art. 3 - Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni	pag. 4
Art. 4 - Prodotti	pag. 4
Art.5 - Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali	pag. 5
Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale	pag. 5
Art. 7 - Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione	pag. 6
Art. 8 - Indicazioni all'utenza	pag. 7
Art. 9 - Dichiarazioni facoltative	pag. 7
Art.10 - Parcheggi e spazi riservati al pubblico	pag. 7
Art.11 - Servizi igienici	pag. 8
Art.12 - Titoli di esercizio dell'attività	pag. 8
Art.13 - Manifestazioni storiche	pag. 9
Art.14- Controlli e sanzioni	pag. 9
Art.15- Entrata in vigore	pag. 10
Allegato A	pag. 10

### **Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento delle sagre e delle feste popolari nel Comune di Otricoli in attuazione a quanto disposto dall'articolo 7 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 2 "*Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande*"<sup>1</sup>.
2. Per sagre e feste popolari, ai fini dell'applicazione della legge regionale n. 2/2015 e del presente regolamento, si intendono le manifestazioni aventi le caratteristiche indicate, rispettivamente, agli articoli 2 e 4 della legge regionale medesima ed integralmente corrispondenti, quanto ad ambito di applicazione, alle manifestazioni di cui alle tipologie a) e b) del comma 1, dell'articolo 2 dell'abrogata L.R. n. 46/1998, come da espressa indicazione regionale.
3. In relazione a quanto specificato al comma 2, non sono soggette alla disciplina del presente regolamento e soggiacciono al procedimento di segnalazione certificata di inizio di attività di cui all'articolo 41 del d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le attività di somministrazione temporanea in occasione di manifestazioni, la cui natura e finalità non consistano nella valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti e l'eventuale somministrazione di alimenti e bevande riveste carattere accessorio. Inoltre la denominazione o la pubblicità dell'evento o della manifestazione non deve contenere i termini "sagra" o "festa popolare" e la manifestazione non deve avere una durata superiore a tre giorni consecutivi.
4. La disciplina del presente regolamento non si applica alle manifestazioni in luogo privato non aperto al pubblico.

### **Art. 2 – Durata dell'attività di somministrazione nelle sagre e nelle feste popolari**

1. Ai sensi degli articoli 2, comma 3 e 4 comma 3, della legge regionale n. 2/2015, l'attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle sagre e nelle feste

---

1

popolari, indipendentemente dalla durata complessiva di queste, non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi, a partire dal giorno di inizio dell'attività, nei corso dei quali detta somministrazione può essere effettuata in uno o più giorni, anche non continuativi.

### **Art. 3 – Ambiti territoriali e sovrapposizione di manifestazioni**

1. E' fatto divieto di svolgimento di una sagra o festa popolare, durante lo svolgimento di altra sagra o festa popolare nel medesimo ambito territoriale.
2. Si considera ambito territoriale:
  - a. Poggio di Otricoli
  - b. Otricoli
3. La previsione di coordinamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d) della legge regionale n. 2/2015 con i comuni limitrofi e gli altri soggetti ivi specificati è da intendersi facoltà attivabile in presenza di particolari esigenze che ne suggeriscano il ricorso.

### **Art. 4 – Prodotti**

1. Ai fini del presente regolamento costituiscono singoli prodotti, anche quelli caratterizzati da differente luogo di produzione o di lavorazione o dalle modalità di preparazione o di lavorazione.
2. Ogniqualvolta la legge regionale n. 2/2015 fa riferimento a percentuali di prodotti, tali percentuali sono calcolate sul numero di essi.
3. Ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 "Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità", si intendono per:
  - a) *prodotti da filiera corta*: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;
  - b) *prodotti a chilometri zero*: i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;

c) *prodotti di qualità*: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria<sup>2</sup>;

4. La percentuale del sessanta per cento indicata per le sagre all'articolo 2, comma 3, della legge regionale n. 2/2015, è unica e cumulativa per i prodotti indicati alle lettere a) e b) del comma medesimo, eventualmente integrati dal Comune ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 2/2015.

### **Art.5 – Prodotti, lavorazioni e preparazioni tipiche locali**

1. Ad integrazione di quanto previsto all'articolo 2, comma 3, lettera a) della legge regionale n. 2/2015, sono riconosciuti i prodotti tipici locali, le lavorazioni e preparazioni caratterizzanti delle sagre riportati nell'allegato A.
2. La modifica o la integrazione dell'allegato A sono disposte dalla Giunta comunale di propria iniziativa o in seguito a specifica richiesta delle Organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative o delle Associazioni degli organizzatori delle sagre e delle feste popolari o dal singolo organizzatore di sagre o feste popolari e da chiunque vi abbia interesse, purchè i prodotti siano comunque caratterizzanti il territorio.
3. Al fine di consentirne la valutazione, le istanze di integrazione dell'allegato A debbono essere inoltrate almeno quindici giorni prima della richiesta di inserimento in calendario della sagra cui eventualmente si riferiscono e contenere dettagliata relazione riportante la descrizione del nuovo prodotto, lavorazione o preparazione da includere nell'allegato, della sua rappresentatività culturale o identitaria rispetto al territorio.

### **Art. 6 - Iscrizione nel calendario regionale**

1. L'istanza di iscrizione al calendario regionale delle sagre e delle feste popolari di cui all'articolo 8 della legge regionale n. 2/2015 è inoltrata dal soggetto organizzatore della manifestazione esclusivamente facendo uso del modello approvato dalla

---

<sup>2</sup> Art. 3 Legge Regionale 10 febbraio 2011, n. 1

Giunta regionale con deliberazione n. 142 del 9 febbraio 2015 e sue eventuali modifiche ed integrazioni.

2. L'istanza deve essere inoltrata al Comune non prima di centoventi e non oltre sessanta giorni prima della data di inizio della sagra o della festa popolare.
3. Ricevuta l'istanza di iscrizione, il responsabile del SUAPE, verifica la regolarità formale e la completezza di compilazione del modello, quanto alle dichiarazioni circa il rispetto dei parametri, il possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 4 e 6 della legge regionale n. 2/2015 ed al presente regolamento.
4. Nell'ipotesi di istanza di iscrizione nel calendario regionale di sagra o festa popolare il cui periodo di svolgimento si sovrappone, ai sensi dell'articolo 3 comma 1, con quello di altra sagra o festa popolare già richiesta nel medesimo ambito territoriale, il SUAPE comunica al successivo richiedente il diniego di iscrizione, indicando contestualmente la prima data utile in cui è possibile dare inizio alla sagra o festa popolare.
5. Dell'avvenuta trasmissione alla Regione dell'istanza di inserimento in calendario è data all'interessato una comunicazione che, trattandosi di sagra, ha valore di assegnazione dell'attestazione "Sagra dell'Umbria" e di avvenuto riscontro degli elementi indicati al punto n. 2 della deliberazione 9 febbraio 2015, n. 142 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
6. Sono fatte salve eventuali indicazioni regionali in sede di digitalizzazione delle istanze ed alimentazione automatica del calendario regionale mediante soluzione informatica.

#### **Art. 7 – Mutamento di data, di luogo di svolgimento e di tipo di manifestazione**

1. Le istanze di spostamento di luogo o di data di svolgimento delle sagre e delle feste popolari sono inoltrate al Comune dall'organizzatore che ne indica i motivi ed accolte nel rispetto delle disposizioni in materia di divieto di sovrapposizione di cui all'articolo 3.

2. Le istanze di modifica della tipologia di manifestazione già iscritta in calendario regionale, da sagra a festa popolare e viceversa, debbono essere prodotte almeno quindici giorni prima la data di svolgimento della manifestazione, debbono essere esaurientemente motivate e sono accolte, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3 in tema di sovrapposizione delle manifestazioni.

### **Art. 8 – Indicazioni all'utenza**

1. Sono assolti, mediante comunicazione al Comune unitamente alla segnalazione di inizio attività della somministrazione, nonché esposizioni di cartelli, posizionati in modo ben leggibile presso le casse o i punti di ordinazione di alimenti e bevande:
  - a) l'obbligo di indicazione, per ciascuna pietanza e bevanda, del luogo di provenienza dei prodotti utilizzati, di cui all'articolo 2, comma 4, della legge regionale n. 2/2015;
  - b) la comunicazione dell'elenco dei fornitori delle materie prime e dei semilavorati di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c) della legge regionale;
2. Qualora per la sagra o la festa popolare è fatta pubblicità in internet, le medesime indicazioni di cui al comma 1 sono in essa riportate.

### **Art. 9 – Dichiarazioni facoltative**

1. Le dichiarazioni facoltative di destinazione dei proventi o di presenza di altri elementi di qualità per le sagre, nonché di utilizzazione di almeno il sessanta per cento di prodotti di filiera corta, a chilometro zero e di qualità per le feste popolari sono rese al Comune contestualmente alla domanda di iscrizione al calendario regionale e con essa trasmesse alla Regione.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1, se rese, debbono essere anche comunicate all'utenza con le medesime modalità di cui all'articolo 8.

### **Art.10 – Parcheggi e spazi riservati al pubblico**

1. Lo svolgimento di sagre e di feste popolari è subordinato alla presenza di aree destinate a parcheggi, compresi quelli pubblici esistenti nella zona interessata

dall'iniziativa, nella misura prevista per servizi e per la ristorazione all'articolo 86 del Regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2: Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 (Testo unico Governo del territorio e materie correlate), pari a 70 mq di parcheggio per ogni 100 mq di area destinata alla somministrazione o all'intrattenimento e allo spettacolo, appositamente allestita.

3. Per area destinata alla somministrazione si intende esclusivamente l'area coperta da gazebo, tendoni e simili strutture nonché l'area scoperta occupata da tavoli, sedie, tavolate, panche per il consumo di alimenti e bevande.
4. Per area destinata all'intrattenimento e allo spettacolo si intendono esclusivamente i palchi per spettacolo, le tribune, le piste da ballo e gli spazi pubblici (piazze, vie etc..) utilizzati per intrattenimenti.
5. La superficie dell'area scoperta destinata alla somministrazione include gli spazi presenti tra le strutture destinate al pubblico
6. In relazione a quanto previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge Regionale n. 2/2015 si dispone:
  - a) l'esonero da quantità minime di parcheggio, per le sagre e per le feste popolari che si svolgono nei centri storici e nelle eventuali altre zone A dello strumento urbanistico;
  - b) qualora la sagra si svolga contemporaneamente in zona A ed in zone adiacenti, non classificate urbanisticamente come zona A, ai fini della quantificazione delle quantità minime di parcheggio si prende in considerazione la zona che ha la percentuale maggiore di occupazione.
7. Le aree destinate a parcheggio possono essere reperite, nei limiti degli spazi pubblici o privati messi a disposizione, anche provvisoriamente.



### **Art.11 – Servizi igienici**

1. I servizi igienici a disposizione della sagra o della festa popolare debbono risultare in numero adeguato al presumibile bisogno, risultare costantemente puliti e dotati dei necessari accessori.
2. I servizi igienici per soggetti disabili possono essere reperiti in convenzione presso pubblici esercizi di somministrazione o strutture ricettive ubicate nelle immediate adiacenze della sagra a condizione che:
  - a) il percorso sia breve ed agevole;
  - b) l'indicazione della possibilità di fruizione risulti chiaramente esposta presso le casse ed i punti di ordinazione di alimenti e bevande;
  - c) non vi sia alcun costo o onere per chi ne usufruisce.

### **Art.12 – Titoli di esercizio dell'attività**

1. L'inclusione nel calendario regionale delle sagre e delle feste popolari non esonera dall'adempimento degli obblighi specifici in relazione all'attività svolta, in particolare, in materia di notifica igienico sanitaria (n.i.a.), in tema di pubblico spettacolo, emissioni sonore e smaltimento rifiuti, limitazioni e divieti di bevande alcoliche, secondo le vigenti normative nazionali ed i regolamenti comunali in materia.
2. In tema di emissioni sonore si applicano alle sagre ed alle feste popolari le disposizioni dell'articolo 127 del regolamento regionale 18 febbraio 2015, n. 2 – Norme regolamentari attuative della legge regionale n. 1 del 21 gennaio 2015 – Testo unico del governo territorio e materie affini nonché del Piano comunale di classificazione acustica.

### **Art.13 – Manifestazioni storiche**

1. Fatta salva la necessità dei titoli autorizzatori per l'esercizio delle attività svolte, in relazione agli adempimenti previsti dalla legge regionale n. 2/2015 e dal presente regolamento alle manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29

luglio 2009, n. 16, si applica esclusivamente l'obbligo di somministrare ed indicare nel menù proposto prodotti che devono provenire, di norma, per almeno il sessanta per cento da prodotti da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b), c) e d) della legge regionale 10 febbraio 2011, n. 1 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità).

#### **Art.14- Controlli e sanzioni**

1. La violazione alle disposizioni del presente regolamento sono sanzionate a norma dell'articolo 9 della legge regionale n. 12/2015 o ai sensi dell'articolo 7 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento locale" per le violazioni al presente regolamento non previste in detto articolo.
2. I provvedimenti di immediata interruzione di sagre e feste popolari, di cui all'articolo 9 comma 2 della legge regionale n. 2/2015, sono preceduti da formale contestazione ed hanno validità a partire dalle ore 12.00 del giorno successivo per consentire eventuali controdeduzioni.

### **Art.15– Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio della relativa deliberazione di approvazione. Per quanto non previsto nel presente regolamento trovano applicazione le disposizioni di cui alla Legge Regionale 2 gennaio 2015, n. 2 recante "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell'esercizio dell'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande".

### **All. A**

#### ***Elenco dei prodotti tipici locali ad integrazione dell'elenco regionale.***

- *Pizzole e fregnacce*
- *Fallone (pizza bianca, rosmarino, sale grosso, alta cotta nel forno a legna)*
- *Manfricoli.*